

Campania/2024/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Lega Campania"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 57/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3704 del 22/02/2024, trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione ed acquisita con prot. SCCAM n. 1234/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo "Lega Campania" e una serie di documenti a corredo. Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di euro 27.443,12 al netto di euro 4.000,00 dovuti per effetto della statuizione della Corte dei conti n.

124/2023 FRG del 13/04/2023; detto importo di euro 27.443,12 per le spese di funzionamento è stato oggetto di un'integrazione pari a euro 4,32 operata con determina 348 del 22/03/2024 "a valere sul bilancio di competenza 2023 ma trasferite nel 2024" (cfr. nota prot. 7059/i del 11/04/2024) a seguito dell'istruttoria svolta. Si segnala, inoltre, un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari a euro 50.493,67, mentre le spese effettuate sono pari a euro 18.762,51 di cui euro 18.321,15 per spese di consulenza, studi ed incarichi, euro 9.600,00 ed euro 441,36 relative alla gestione del conto corrente bancario e spese di giustizia, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 59.174,61. Con deliberazione n. 58/2024/FRG del 15 marzo 2024, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione. Con nota 7059/i, trasmessa, a mezzo PEC in data 11/04/2024 (Prot. Cdc. n. 2629 del 12/04/2024) a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Lega Campania" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 58/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 feb-

braio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli - Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame

“se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *“non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012”* (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini *“inerenza sostanziale”* e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”,* mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi

riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, dello Statuto, *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *“Funzionamento dei gruppi consiliari”*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012”* (che detta disposizioni per la *“riduzione dei costi della politica nelle regioni”*) - l’art. 3 della legge in esame prevede che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”*.

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE “LEGA CAMPANIA”

Come sopra indicato, con nota prot. 3704 del 22/02/2024, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al prot. SC CAM n. 1234/2423 in data febbraio 2024, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare *“Lega Campania”*.

Si riporta il prospetto trasmesso dal gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2023 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con

DPCM 21/12/2012, così come modificato ed integrato alla luce dei rilievi istruttori evidenziati con Delibera di questa Sezione di controllo n. 58/2024/FRG.

Tabella n. 1

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	27.443,12*
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (interessi bancari)	0,33
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	50.493,67
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	77.937,12
	* Integrazione trasferimento per spese di Funzionamento determina n. 348 del 22.03.2024 a valere sul bilancio di competenza ma trasferite nel 2024	4,32
	TOTALE ENTRATE	77.941,44
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	0
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	18.321,15**
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0
16)	Spese di giustizia, tenuta conto e oneri bancari	441,36
	TOTALE USCITE	18.762,51
	*USCITE PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATA (RITENUTA DI € 1.800,00 ACCONTO INCARICO ADDETTI ALLA COMUNICAZIONE) DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 PAGATO IL 15.01.2024	
	TOTALE USCITE	20.562,51 -
	**USCITE PRINCIPIO CASSA ALLARGATA DI COMPETENZA € 2.502,00 ESERCIZIO 2022 E PAGATA IL 10.01.2023	
	TOTALE USCITE	18.060,51

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2023 è rappresentata nella tabella che segue:

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		50.493,67
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0
ENTRATE riscosse nell'esercizio		27.433,45
USCITE pagate nell'esercizio		18.762,51
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		59.174,61
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari a euro 27.443,12 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 18.762,51, di cui euro 18.321,15 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6) ed euro 441,36 per Spese di giustizia, tenuta conto e oneri bancari.

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad euro 59.174,61. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Giova premettere che il gruppo consiliare "Lega Campania" era inizialmente composto da n. 3 Consiglieri regionali, a cui si è aggiunto un ulteriore Consigliere in data 04/10/2022. In definitiva, alla data odierna, il gruppo consiliare *de quo* è composto da Severino Nappi (Presidente), Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti.

Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 27.443,12 al netto di euro 4.000,00 dovuti per effetto della statuizione della Corte dei conti n. 124/2023 FRG del 13/04/2023.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi.

Tabella n. 3

(Importi in euro)

<i>Determina di liquidazione</i>	<i>MESE di riferimento</i>	<i>IMPORTO</i>
N. 315 del 21/03/2023	Gennaio 2023	2.620,26
N. 316 del 16/03/2023	Febbraio 2023	2.620,26
N. 369 del 03/04/2023	Marzo 2023	2.620,26
N. 573 del 22/05/2023	Aprile 2023	2.620,26
N. 641 del 09/06/2023	Maggio 2023	2.620,26
N. 798 del 12/07/2022	Giugno 2023	2.620,26
N. 908 del 29/08/2023	Luglio 2023	2.620,26
N. 951 del 11/09/2023	Agosto 2023	2.620,26
N. 1073 del 11/10/2023	Settembre 2023	1.620,26
N. 1231 del 15/11/2023	Ottobre 2023	1.620,26
N. 1284 del 04/12/2023	Novembre 2023	1.620,26
N. 1377 del 19/12/2023	Dicembre 2023	1.620,26
<i>TOTALE</i>		27.443,12

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 (recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") prevede che *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Lega Campania" composto da n. 4 Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.241,24 ($= 5.000 + (0,05 \times 5.592.175 / 51 \text{ consiglieri}) = 10.482,52 / 12$ mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro $873,54 \times 6 = 5.241,24$). Sul punto rileva che con Delibera di questa Sezione di controllo n. 58/2024/FRG è stato evidenziato un modesto errore nel calcolo del menzionato contributo mensile, che, come riferito dal presidente del gruppo con nota n. 7059/i del 11/04/2024, è stato corretto integrando la somma di € 4,32 integrando i trasferimenti per spese di Funzionamento

con la Determina n. 348 del 22.03.2024 a valere sul bilancio di competenza, ma trasferite nel 2024.

Il collegio prende atto dell'avvenuta regolarizzazione.

5.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce *"fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale"* è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente deliberazione). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. IL RISCONTRO AI RILIEVI DELLA SEZIONE

Come sopra precisato, il gruppo ha dedotto in merito alle criticità sollevate in sede di comunicazione con la nota di riscontro n. 7059/i, trasmessa a mezzo PEC in data 11 aprile 2024 (prot. Cdc. n. 2629 del 12/04/2024).

6.1 LACUNE DOCUMENTALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2022 E PAGATE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Preliminarmente, dando seguito alla richiesta contenuta nella Deliberazione di comunicazione n. 58/2024/FRG, il gruppo ha integrato le evidenziate lacune documentali, giacché ha:

- prodotto la documentazione relativa al libro di Cassa 2023 (cfr. All. 1);
- ha trasmesso le seguenti determinate di trasferimento dei contributi mensili: N. 315 del 21/03/2023, N. 316 del 16/03/2023, N. 369 del 03/04/2023, N. 573 del 22/05/2023, N. 641 del 09/06/2023, N. 798 del 12/07/2022, N. 908 del 29/08/2023, N. 951 del 11/09/2023, N. 1073 del 11/10/2023, N. 1231 del 15/11/2023, N. 1284 del 04/12/2023, N. 1377 del 19/12/2023 (cfr. All. 2);
- ha trasmesso la Determina n. 348 del 22.03.2024 a valere sul bilancio di competenza, ma trasferite nel 2024, per l'integrazione pari ad euro 4,32 dei trasferimenti dei contributi mensili.

Il Collegio prende atto delle integrazioni documentali e dei chiarimenti pervenuti e ritiene superate le criticità sollevate in merito.

6.2 SPESE PER INCARICO LEGALE E DI GIUDIZIO.

Nella deliberazione n. 58/2024/FRG si è osservato che l'imputazione della spesa per l'incarico legale pari ad euro 2.619,15 ai fondi trasferiti dal Consiglio regionale per il funzionamento del gruppo non appariva consentita dall'ordinamento. Si era evidenziato, infatti, che l'articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 poneva l'inderogabile necessità che ciascuna di tali spese fosse "espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo", come ribadito nell'elencazione di cui al successivo comma 4. Si era poi aggiunto che nella fattispecie sembrava ricorrere una duplicazione di spese per l'incarico, atteso che la quietanza del modello F24 appariva collegata al versamento dell'imposta già liquidata al professionista (sebbene risulti inferiore all'importo dovuto, di euro 457,60).

Infine, nel rendiconto era stato altresì conteggiato, tra le altre spese, il pagamento di euro 189,79 a titolo di spese di soccombenza di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 11/2023/RGC.

Sul punto il Presidente del gruppo “Lega Campania” con la richiamata nota di riscontro n. 7059/i del 11/04/2024 (prot. Cdc. n. 2629 del 12/04/2024), evidenziando che le fattispecie tipizzate dall’allegato B del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 rappresentano un “elenco aperto”, ha dedotto che “[...] la soggettività giuridica del Gruppo impedisce che, dei relativi oneri, possano farsi carico in proprio i consiglieri del Gruppo, trattandosi di un diritto che neppure appartiene a costoro uti singuli, ma solo alla relativa collettività indistinta e rappresentata appunto dal Gruppo stesso [...]”. A conferma di tali allegazioni lo stesso Presidente ha richiamato un’ampia giurisprudenza tra cui C. cost. n. 39 del 6 marzo 2014 e SS.RR. giurisdizionali in spec. della Corte dei conti n. 61/2015.

Al riguardo è opportuno sottolineare la peculiarità della fattispecie, che, diversamente dalla controversia decisa dalla citata sentenza delle Sezioni Riunite, si riferisce alle spese legali sostenute per un ricorso avverso la deliberazione con cui questa Sezione si è pronunciata nell’esercizio del medesimo controllo oggetto della presente decisione, riguardante la “correttezza” e “veridicità” dell’impiego delle somme assegnate per spese di funzionamento, sebbene riferito a precedente annualità.

È evidente che, ove si opinasse per l’ammissibilità, in ogni caso, di siffatti oneri, si rischierebbe di legittimare, in omaggio al formale rispetto del fondamentale principio di difesa costituzionalmente presidiato, spese non “corrette” in termini di impiego dei fondi, in contrasto con la natura dei contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale, destinati alle finalità istituzionali vincolate e funzionali alla vita e all’operatività dei gruppi consiliari, i quali, a prescindere dalla loro natura associativa, costituiscono strutture interne, necessarie e strumentali delle assemblee regionali, costituenti proiezioni dei partiti o delle liste elettorali.

Ciò posto, è comunque necessario precisare che il sindacato di regolarità nei casi in esame deve limitarsi al riscontro dell’assenza di fattispecie di azione giudiziaria palesemente infondata, esemplificata dai casi in cui, secondo quanto previsto dal codice di giustizia contabile, il giudice, nel pronunciarsi sulle spese, condanni la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, quando la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati art. 31, comma 4, del C.G.C.).

Non ricorrendo nella fattispecie i riferiti presupposti, il rilievo deve ritenersi superato con riferimento alle spese segnalate nella delibera di comunicazione, ossia:

- a) alle spese di soccombenza pari a euro 189,79 di cui alla sentenza n. 11/2023/RGC;
- b) alla ritenuta d'acconto del 20% e pari a euro 400,00 da applicarsi sul compenso pattuito di euro 2.000,00;
- c) al pagamento dell'IVA pari a euro 457,60.

6.3 SPESE PER INCARICHI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Ancora con Deliberazione di Comunicazione n. 58/2024/FRG erano stati formulati rilievi rispetto all'affidamento dei seguenti tre incarichi di collaborazione ai servizi di comunicazione istituzionale:

- addetto alla comunicazione - dott. Giancarlo Tommasone, giornalista professionista iscritto all'Ordine regionale dei giornalisti della Campania con tessera n. 101561. Il compenso lordo è stato quantificato in euro 5.000,00;
- addetto alla comunicazione - dott.ssa Martina Di Rienzo, giornalista professionista iscritta all'Ordine regionale dei giornalisti della Campania con tessera n. 179907. Il compenso lordo è stato quantificato in euro 5.000,00;
- addetto alla comunicazione - dott. Angelo Ferraro. Il compenso lordo è stato quantificato in euro 5.000,00.

Con specifico riguardo ai primi due incarichi dell'elenco sopra riportato, come già segnalato in sede di comunicazione, si evidenzia che gli stessi sono stati formalizzati con contratti sottoscritti in data 28 settembre 2023 per l'attività "[...] svolta nell'arco temporale compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023" (cfr. punto n. 4 dei contratti) e presentano il medesimo oggetto, riferito alle seguenti prestazioni (cfr. punto n. 1 dei contratti): "[...] elaborazione e diffusione delle iniziative politiche ivi compreso le attività legislative del Consigliere [rispettivamente, Severino Nappi e Antonella Piccerillo] in seno al Consiglio Regionale della Campania e sul territorio e nei collegi elettorali regionali della Campania (ad esempio: elaborazione e diffusione delle note stampa, organizzazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche del Consigliere; organizzazione di interviste sulle testate giornalistiche e web, sulle emittenti televisive locali e regionali; elaborazione e pubblicazione di testi per post sui social network del Consigliere) [...]".

Infine, circa l'incarico affidato al dott. Angelo Ferraro, atteso che le prestazioni, dettagliate nell'articolo 1, sono state previste in favore del consigliere Aurelio Tommasetti e

che le stesse sono state programmate ancora una volta per un “[...] arco temporale compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023” (cfr. punto n. 4 del contratto) e hanno presentato il medesimo contenuto dei contratti precedenti, è stato segnalato che l’accordo *de quo* è stato sottoscritto il 4 ottobre, dunque in data successiva all’inizio del periodo di riferimento delle prestazioni dedotte in contratto.

Sul punto il Presidente del gruppo “Lega Campania” con la citata di riscontro n. 7059/i del 11/04/2024 (prot. Cdc. n. 2629 del 12/04/2024) ha chiarito che “(...) i 3 contratti della comunicazione sono stati predisposti per l’attività da svolgersi nell’arco temporale dal 2 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e che solamente nel tardo pomeriggio del giorno 2 ottobre il dr. Angelo Ferraro ha comunicato un’imprevista indisponibilità. Tale circostanza, ha comportato il differimento della sottoscrizione del contratto al 4 ottobre, data successiva a quella riportata per l’inizio dell’attività e per mero errore non corretto [...]”.

Il Collegio prende atto del chiarimento fornito, ritenendo l’irregolarità di rilevanza tale da non superare la soglia necessaria ai fini dell’addebito.

6.4 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ DEL RICORSO AGLI INCARICHI.

Infine, ancora in sede di delibera di comunicazione, è stato rilevato che nelle premesse dei contratti di incarico professionale, al punto 7, è specificato - tra l’altro - che “si ritiene necessario rispettare i criteri e le modalità di affidamento [...] già vagliati dagli organismi di controllo. Nello specifico, trattasi di affidamento mediante provvedimento del Presidente del Gruppo nel quale siano indicati: [...] - le ragioni di riconducibilità all’attività istituzionale del gruppo; - l’attestazione di assenza di personale funzionalmente assegnato al gruppo, o del quale si sia già richiesta l’assegnazione, in misura sufficiente a svolgere la mansione per la quale si sottoscrive il contratto” dei compiti assegnati.

In particolare, si è posto in rilievo la necessità che “il personale funzionalmente assegnato al gruppo, o del quale si sia già richiesta l’assegnazione, non risulta sufficiente a svolgere adeguatamente l’attività richiesta, in quanto il Gruppo è costituito da n. 4 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso le altre sedi istituzionali della Campania” (cfr. premesse agli articolati disciplinari dei contratti di conferimento).

Sono state pertanto richieste le prescritte attestazioni di assenza di personale interno con particolare competenza per le attività previste, o l’elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

In riscontro a tale richiesta il Presidente del gruppo “Lega Campania” ha dedotto che (cfr. nota n. 7059/i del 11/04/2024 - prot. Cdc. n. 2629 del 12/04/2024) “(...) il Gruppo ha avuto in assegnazione una sola unità lavorativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con mansioni di Coordinatore amministrativo della segreteria (...)”.

Le pur limitate informazioni fornite sulle mansioni assegnate al personale in servizio, consegnano alla Sezione elementi conoscitivi sufficienti a confermare la carenza delle competenze oggetto degli incarichi in argomento e a ritenere quindi superata la criticità. Per il futuro, si invita il gruppo a fornire fin dall’inizio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici accurate e circostanziate, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che – come chiarito – tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare “Lega Campania”;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Giovanna Olivadese

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato